

**N. 02075/2016REG.PROV.COLL.
N. 03844/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3844 del 2016, proposto da:

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ufficio Elettorale Circondariale di Bari, IV Commissione Elettorale Circondariale Presso il Comune di Bitonto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Cutrone Maria Antonietta, quale delegata e rappresentante, Auciello Giovanni, Annalisa Porcaro, Carmen Centrone, Dachille Cosima Damiana, quali candidati della Lista Vivere Palo del Colle, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Barone, Andrea Panzarola, con domicilio eletto presso Studio Amministrativisti Europei Associati in Roma, Via G. Antonelli, 4;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00637/2016, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista "Vivere Palo del Colle" dalle elezioni amministrative del 5 giugno 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cutrone Maria Antonietta, Auciello Giovanni, Annalisa Porcaro, Carmen Centrone, Dachille Cosima Damiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 18 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Andrea Panzaroto e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La lista “Vivere Palo del Colle” è stata ricusata dalle elezioni comunali del 5 giugno 2016 poiché sono state ritenute invalide, per difetto di autenticazione, 38 sottoscrizioni, con conseguente numero di sottoscrizioni valide inferiore a quello (175) richiesto in rapporto alla popolazione comunale.

2. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Bari, II, n. 637/2016), puntualizzando che la questione dirimente consiste nella rilevanza da attribuire alla mancata espressa menzione degli estremi dei documenti di riconoscimento dei predetti 38 sottoscrittori, invocando il principio di funzionalità delle forme e la recessività delle garanzie formali a beneficio del raggiungimento dello scopo, ha accolto il ricorso proposto dalla

rappresentante e delegata e da candidati della predetta lista, ammettendola alla competizione elettorale.

3. Nell'appello, l'Amministrazione invoca l'orientamento di questo Consiglio (cfr., in ultimo, V, n. 282/2014; nonché - anche se non ne vengono indicati gli estremi, individuabile attraverso la citazione della parte pertinente, contenuta nell'appello- V, n. 2490/2015) secondo il quale l'indicazione degli estremi del documento attraverso il quale l'ufficiale autenticante si accerta dell'identità del sottoscrittore è, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, elemento indefettibile dell'autenticazione, a pena di nullità (e, d'altra parte, la nullità contemplata dall'art. 14, comma 3, della legge 53/1990, costituisce solo una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell'atto, e non già sostitutiva di quelle).

4. I ricorrenti in primo grado, delegato e candidati della lista, si sono costituiti in appello e, oltre a controdedurre nel merito (anche sottolineando che la sentenza di questa Sezione n. 1987/2016 ha comportato il superamento dell'orientamento sulla portata applicativa degli artt. 21 e 14, citt., invocato dall'Amministrazione), hanno prospettato diverse eccezioni di inammissibilità.

5. Il Collegio ritiene di dover esaminare – in quanto più “liquida”, poiché basata su un dato testuale univoco – ed accogliere, quella incentrata sull'omesso adempimento previsto, a pena di decadenza, dall'art. 129, comma 8, lettera b), cod. proc. amm., secondo il quale *“il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: ... depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico”*.

Il mancato deposito risulta da certificazione del TAR, versata in atti.

Non v'è al riguardo specifica confutazione di controparte.

6. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.

7. Tuttavia, considerata la natura della controversia, può disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2016

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)